

## LE NORMAE SERVANDAE PER LE CAUSE DEI SANTI NELLA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO CANONICO

EMANUELE SPEDICATO\*

### Introduzione

L'approccio al tema della gerarchia delle fonti<sup>1</sup> nelle cause dei santi potrebbe apparire materia odiosa<sup>2</sup> per almeno due motivi: in primo luogo si potrebbe obiettare che, con l'intervento di una *instructio* chiarificatrice come la *Sanctorum Mater*<sup>3</sup> [= *SM*], i problemi di gerarchia delle fonti non trovino più un loro spazio pratico, potendo attenersi, nell'istruzione e nello svolgimento delle inchieste diocesane, semplicemente agli articoli della stessa; in secondo luogo, per le delicate implicazioni del can. 1403. Il canone, infatti,

---

\* Emanuele Spedicato, Difensore del Vincolo e Promotore di Giustizia presso il Tribunale Diocesano di Albano, Postulatore delle Cause dei Santi.

<sup>1</sup> «Quando parliamo delle fonti del diritto, intendiamo riferirci alle fonti che producono il diritto, che creano norme giuridiche». V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2008, 81.

<sup>2</sup> Il termine non è usato in riferimento all'interpretazione stretta di cui al can. 18, ma sottolinea comunque la pericolosità nell'addentrarsi in un tema assai complicato quale quello in questione, particolarmente alieno per la sua tecnicità dalla materia delle canonizzazioni.

<sup>3</sup> Cf. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, instr. *Sanctorum Mater*, 17 maggio 2007, *AAS* 99 (2007) 465-517.

al primo paragrafo stabilisce che «*[c]ausae canonizationis reguntur peculiari lege pontificia*»<sup>4</sup>, lasciando aperto il problema della identificazione della legge o delle leggi di cui si tratta.

In questo contesto si inserisce la ricerca dell'inquadramento giuridico delle *Normae servandae*<sup>5</sup> [= *NS*], documento edito dall'allora Sacra Congregazione per le Cause dei Santi per l'istruzione delle medesime cause da parte dei vescovi e degli eparchi.

È proprio la disposizione del canone testé riportato ad esigere una risposta, vuoi per esigenze sistematiche, vuoi per garanzie applicative. Sia una legge, sia un decreto, resta immutato il fatto che in entrambi i casi essi creino diritto per i soggetti a cui sono rivolti, che sono tenuti ad osservarli. Il grado di vincolazione è però differente<sup>6</sup> e comporta diverse conseguenze.

Ora, nel panorama della gerarchia delle fonti canoniche, mentre si esclude *a priori* la natura giuridica delle *NS* come *instructio* — almeno per la presenza dell'esplicita qualificazione in quanto tale della *SM*<sup>7</sup> —, come pure di atto amministrativo singolare e di consuetudine, non con altrettanta chiarezza è possibile inquadrarle nelle rimanen-

<sup>4</sup> La sottolineatura è nostra.

<sup>5</sup> Cf. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*, 7 febbraio 1983, *AAS* 75/I (1983) 396-403.

<sup>6</sup> In via analogica, si confrontino i gradi di adesione al *munus docendi* della Chiesa: anche in questo caso, che si tratti di un insegnamento del magistero straordinario o di quello ordinario, non significa che ad uno si debba aderire e all'altro no. Certamente però, sono implicati livelli differenti (e autorità differenti) con vari gradi di adesione da parte del fedele.

<sup>7</sup> Nell'*iter* di preparazione delle *NS*, almeno fino al 1982, il documento mantenne la qualifica di *instructio*, optando solo in seguito per la denominazione attuale. Cf., sull'argomento, E. SPEDICATO, *Le cause di canonizzazione alla luce del diritto processuale. Analisi testuale e contestuale del can. 1403*, Roma 2017, 127-129.

ti fonti (legge, decreto generale legislativo e decreto generale esecutivo). La mancata chiarezza deriva da svariate ragioni, quali, fra le altre, una mancata specificazione nel titolo del documento<sup>8</sup>, la tipologia di documento con cui sono state promulgate<sup>9</sup>, il fatto stesso di essere state promulgate<sup>10</sup>.

Si ritiene perciò utile cercare di inquadrarle secondo le tre fonti normative testé menzionate, cercando di trarre una sintesi conclusiva sulla natura giuridica loro più pertinente.

Si deve tener conto, comunque, che le *NS* sono entrate in vigore il 7 febbraio 1983 ed in quel momento era ancora vigente il Codice precedente<sup>11</sup>, pur essendo già stato promulgato il Codice nuovo: le categorie di decreto generale legislativo ed esecutivo non erano ancora ben chiare e definite. In ogni caso con quella tipologia ci si dovrà confrontare sia perché le *NS* sono tuttora vigenti, sia perché le categorie delle fonti del Codice attuale risultano maggiormente precise ed esplicative.

---

<sup>8</sup> Più chiaro in tal senso, almeno per l'esclusione della natura di legge, l'altro documento pubblicato in pari data. Cf. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Decretum generale De Servorum Dei Causis, quorum iudicium apud Sacram Congregationem pendet, 7 febbraio 1983, *AAS* 75/II (1983) 403-404.

<sup>9</sup> Cf., per esempio, IOANNES PAULUS II, Cost. ap. *Divinus perfectionis Magister*, 25 gennaio 1983, *AAS* 75/II (1983) 349-355 [= *DPM*]. Il fatto che si tratti di una Costituzione apostolica depone già di per sé ad un inquadramento prettamente legislativo (e pontificio).

<sup>10</sup> La promulgazione è infatti comune alle tre fonti suddette. Cf. cann. 7; 29; 31 §2.

<sup>11</sup> Promulgato il 25 gennaio 1983, la *vacatio legis* del nuovo Codice durò fino al primo giorno di Avvento del medesimo anno. Cf. IOANNES PAULUS II, Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, qua Codex Iuris Canonici recognitus promulgatur, 25 gennaio 1983, *AAS* 75/II (1983) VII-XIV.

## 1. Le *NS* e la legge

La propensione ad attribuire natura di legge alle *NS* secondo quanto stabilito ai cann. 7-22 è molto forte e non sorprende che una parte della dottrina si sia espressa in tal senso<sup>12</sup>, senza tuttavia ulteriore giustificazione al riguardo.

Per comprendere quanto le *NS* possano trovare applicazione nel concetto di legge, è opportuno, anzitutto, per quanto in modo generale, rifarsi ad una disamina classica della stessa nozione di legge.

Sebbene la definizione di San Tommaso<sup>13</sup> rimanga la più conosciuta e, forse, la più consona ad esprimerne i contenuti essenziali, non è certo l'unica<sup>14</sup>. Non può ricercarsi, invece, nel Codice attuale una definizione, e ciò per espressa disposizione del Legislatore<sup>15</sup>. È possibile ricavarne, tuttavia, determinate caratteristiche, anche alla luce

<sup>12</sup> Veraja, per esempio, nella premessa ad un suo libro pubblicato nel 1992, annovera le *NS* tra i «testi legislativi». F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione dei Santi*, Città del Vaticano 1992, 7. Più avanti, però, l'autore le definisce come testi esecutivi. Cf. *ibid.*, 20. Cf. anche M.B. MEINARDI, *La natura giuridica delle cause di canonizzazione*, Tesi di Laurea in Diritto Canonico, Roma 2005, 64 e 74. L'autrice, infatti, le considera «parte integrante della menzionata legge pontificia» e dunque anch'esse leggi vere e proprie; cf. pure J. LLOBELL, «La fase istruttoria delle cause di canonizzazione presso le prelature personali», *Il diritto ecclesiastico* 119/I (2008) 137, nt. 17.

<sup>13</sup> «Rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata». *Summa Theologiae*, I-II<sup>ae</sup>, q. 90, a. 4.

<sup>14</sup> Cf., per esempio, la definizione di Suarez: «Iussum legitimi superioris, propter bonum subditorum commune, stabile, rite promulgatum». F. SUAREZ, *Tractatus de legibus ac Deo Legislatore*, I, Coimbra 1612, cap. 6. Cf., sull'argomento anche V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le Norme Generali* (cf. nt. 1), 91.

<sup>15</sup> Cf., per la questione *Communicationes* 16 (1984) 144; 23 (1991) 162; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum schema codicis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*, Città del Vaticano 1981, 21-22.

delle suddette definizioni classiche, che la rendono tale all'interno dell'ordinamento giuridico canonico.

Una legge possiede senza dubbio il carattere dispositivo, indipendentemente dal concreto utilizzo verbale<sup>16</sup>. Si tratta infatti di un comando dato dall'autorità dotata di potestà legislativa, con l'intenzione di obbligare i soggetti a cui è destinato, assumendo perciò anche la nota di imperatività. È, inoltre, razionale, conforme cioè alla ragione e alla verità, giusta e onesta<sup>17</sup>.

Una legge non sarebbe tale se non fosse generale, sia in ordine al soggetto a cui è rivolta (la comunità, in qualunque grado o ampiezza<sup>18</sup>), sia per il tenore delle disposizioni in essa contenute, che non si riferiscono ad una concreta applicazione ma forniscono disposizioni astratte (in questo caso la dottrina parla appunto di astrattezza)<sup>19</sup>.

È poi stabile, vigente cioè fino all'abrogazione (cf. can. 20).

Il fine specifico, inoltre, è la realizzazione del bene comune mediante la stessa osservanza della legge.

Una nota interessante, infine, è data dal carattere della novità (o originalità)<sup>20</sup>. Come è stato evidenziato, infatti, «se una norma legislativa proprio nulla innovasse nel sistema, essa rappresenterebbe un mero duplicato di una

---

<sup>16</sup> Cf. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 2002<sup>4</sup>, 52; F. MAROTO, *Instituciones de Derecho Canónico en conformidad con el nuevo Código*, I, Madrid 1919, 190-193; G. MICHIELS, *Normae Generales Iuris Canonici. Commentarius Libri I Codicis Iuris Canonici*, I, Parisiis – Tornaci – Romae 1949<sup>2</sup>, 155-156.

<sup>17</sup> Cf. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali* (cf. nt. 16), 53.

<sup>18</sup> Cf. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali* (cf. nt. 16), 68-69.

<sup>19</sup> Sembra però antigiuridico estremizzare quest'ultimo aspetto, in quanto il Codice riconosce alcuni canoni che hanno una certa precisione (basti citare a titolo di esempio i dettagli rinvenibili nella *Pars I* e *II* del Libro VII). La nota di generalità, in questi casi, sarebbe dovuta più ai destinatari che alle disposizioni vere e proprie.

<sup>20</sup> Cf. M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Padova 1930, 33; M.M. MAZZIA, «I decreti generali legislativi nell'ordinamento canonico», *Universitas canonica* 27 (2010) 17.

precedente disposizione di eguale contenuto precettivo e sarebbe quindi riconducibile a questa»<sup>21</sup>.

### 1.1 *La razionalità e la generalità*

Con una certa facilità è possibile riscontrare l'applicabilità di alcuni dei concetti suddetti nelle *NS*, laddove per esempio si parlasse di razionalità o di generalità. Nessuno potrebbe infatti eccepire circa l'effettiva osservabilità dei trentasei numeri di cui è composto il documento, ovvero della sua effettiva generalità, essendo diretto ad una comunità in una funzione particolare, quale l'istruzione di una causa di canonizzazione.

### 1.2 *L'autorità legislativa*

È affermazione pacifica che la legge sia data da autorità provvista di potestà legislativa. È altrettanto pacifico, poi, che le *NS* siano, *prima facie*, un documento di un Dicastero della Curia Romana<sup>22</sup>, dotato, almeno ordinariamente, di potestà esecutiva o di governo<sup>23</sup>. Per una semplice deduzione si escluderebbe, dunque, la natura legislativa del testo. Ma l'argomento non appare conclusivo.

Si potrebbe, per esempio, analizzare la questione sotto il profilo della disposizione del paragrafo secondo dell'art. 18<sup>24</sup> della Costituzione apostolica *Pastor bonus* [= *PB*],

---

<sup>21</sup> E. GRAZIANI, «Legge (dir. can.)», in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Varese 1973, 1104.

<sup>22</sup> Il documento porta infatti la firma dell'allora Prefetto (Pietro Palazzini) e la controfirma dell'allora Segretario (Traian Crisan).

<sup>23</sup> Cf., per esempio, P.A. BONNET, «La natura del potere nella Curia romana», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 106; P. PALAZZINI, «Le Congregazioni romane», in *ibid.*, 197.

<sup>24</sup> «Dicasteria leges aut decreta generalia vim legis habentia ferre non possunt nec iuris universalis vigentis praescriptis derogare, nisi singulis in casibus atque de specifica approbatione Summi Pontificis». Il disposto è ripreso poi all'art. 125 §2 del Regolamento generale della

secondo cui un Dicastero potrebbe emanare una legge o un decreto legislativo, previa approvazione *specificata* del Romano Pontefice. Ciò però andrebbe ulteriormente verificato, essendo la *PB* successiva alle *NS*.

La legislazione vigente riguardante la Curia Romana nel 1983 è contenuta nella *Cost. ap. Regimini Ecclesiae universae*, la quale però al n. III dell' Appendice affermava soltanto che «*[i]nsuper decisiones quaevis pontificia approbatione indigent*»<sup>25</sup>, non distinguendo né di quali decisioni si trattasse (se di natura legislativa o esecutiva)<sup>26</sup> né a quale tipo di approvazione dovesse sottostare (in forma specifica o comune).

La questione, soprattutto quella riguardante i diversi gradi di approvazione, era comunque nota alla dottrina<sup>27</sup> e, indirettamente, alla legge codiciale<sup>28</sup>. Infatti, «mentre l'atto confermato *ex certa scientia* [= approvazione in forma specifica] diviene un atto del Pontefice, quello confermato

Curia Romana [= RGCR]. Si tratta di una approvazione del tutto peculiare, che si distingue da quella comune e che deve constare come tale (cf. RGCR, art. 126).

<sup>25</sup> Cf. anche la disposizione del m.p. *Cum iuris canonici*: «Si quando, decursu temporum, Ecclesiae universae bonum postulabit, ut novum generale decretum ab aliqua Sacra Congregatione condatur, ea ipsa decretum conficiat, quod si a Codicis praescriptis dissentiat, Summum Pontificem de eiusmodi discrepantia moneat. Decretum autem, a Pontifice *adprobatum*». BENEDICTUS XV, m.p. *Cum iuris canonici*, 15 settembre 1917, *AAS* 9/I (1917) 484.

<sup>26</sup> Potrebbe dedursi comunque, anche e soprattutto alla luce del citato m.p. di Benedetto XV, che si tratti di un decreto di natura legislativa: la conclusione parrebbe trarsi dal tenore della clausola «quod si a Codicis praescriptis dissentiat».

<sup>27</sup> Cf., per esempio, L. DE LUCA, «Confirmatio apostolica accidentalis», in *Id.*, *Studi economico-giuridici* 31 (1947-1948) 46 ss.; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, I, Romae 1938, 224-227. Benché gli autori disquisiscano e riconoscano altri livelli di approvazione (*inutilis vel utilis, essentialis vel accidentalis, tacita vel expressa*), in questa sede verrà considerata solo la distinzione tra comune e specifica.

<sup>28</sup> Cf. can. 244 §§1-2 CIC 17.

*in forma communi* invece rimane atto giuridicamente imputabile al proprio autore e non al confermante»<sup>29</sup>.

La distinzione assume una rilevanza degna di nota poiché, in un atto di un Dicastero dotato di sola potestà esecutiva, l'approvazione specifica da parte del Pontefice potrebbe mutarne la natura, dotandolo eventualmente di carattere legislativo. Proprio in virtù di tali implicazioni, si dedurrebbe logicamente che nei documenti oggetto di approvazione specifica, questa debba risultare chiaramente con peculiari espressioni. Ora, tali clausole venivano individuate dalla dottrina<sup>30</sup> non solo in quelle più classiche o, se si vuole, esplicite («*in forma specifica approbavit*», «*ex certa scientia approbavit*», o ancora «*ex plenitudine potestatis*»); ma, sembra, anche in alcune più implicite («*non obstantibus quacumque lege aut consuetudine contrariis*»). Quest'ultima conclusione trova certo un suo fondamento sotto il profilo teoretico<sup>31</sup>; su un piano pratico, però, non sembra che la presenza di tale clausola implicita — come nel caso delle *NS*<sup>32</sup> — debba implicare, *ipso facto*, una prova dell'approvazione in forma specifica da parte del Pontefice e, conseguentemente, una valenza legislativa. E ciò per almeno quattro motivi:

– la clausola abrogativa era già contenuta nella *DPM* (vera *lex peculiaris pontificia* di cui al can. 1403 §1<sup>33</sup>)<sup>34</sup>;

---

<sup>29</sup> L. DE LUCA, «Confirmatio apostolica accidentalis» (cf. nt. 27), 60.

<sup>30</sup> Cf., a titolo di esempio, L. DE LUCA, «Confirmatio apostolica accidentalis» (cf. nt. 27), 50; indirettamente, F.J. URRUTIA, «Approbatio in forma specifica», *Periodica* 80 (1991) 9.

<sup>31</sup> Infatti, solo un documento che abbia valore di legge può prevalere su un'altra legge.

<sup>32</sup> «*contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, minime obstantibus*».

<sup>33</sup> Cf. F. VERAJA, *Commento alla nuova legislazione per le cause dei Santi*, Roma 1983, 12.

<sup>34</sup> Non si comprende infatti perché le *NS* dovessero abrogare qualcosa che era già stato abrogato dalla *DPM*, non contenendo nulla in contrario.



- anche altri documenti di natura esecutiva della Curia Romana presentano tale clausola<sup>35</sup>;
- la funzione chiarificatrice delle *NS* rispetto alla stessa Cost. apostolica<sup>36</sup>;
- la clausola è alquanto generale («*contrariis quibuscumque*») e non si riferisce espressamente ad una legge o ad una consuetudine.

Se dunque le *NS* furono approvate dal Romano Pontefice<sup>37</sup>, bisognerà concludere, però, che tale approvazione non fosse in forma specifica, non avendo mutato la natura esecutoria del documento<sup>38</sup>, proprio per il fatto che «nel dubbio, la conferma deve essere ritenuta data *in forma communi* e non *ex certa scientia*»<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio omiletico*, Città del Vaticano 2015; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 marzo 1993, *AAS* 85 (1993) 1039-1119.

<sup>36</sup> Cf. *infra*.

<sup>37</sup> E ciò è confermato nella disposizione finale delle medesime: «*Quas normas SS. mus D.N. Ioannes Paulus divina Providentia Papa II, in Audientia die 7 februarii a. 1983 infrascripto Congregationis Cardinali Praefecto concessa, approbare et ratas habere dignatus est*».

<sup>38</sup> Un esempio di chiara indicazione dell'approvazione, almeno nella qualificazione legislativa del documento, è rinvenibile nelle norme peculiari della Rota Romana, ancorché precedenti al Codice piano benedettino. Cf. SACRAE ROMANAE ROTAE TRIBUNAL, *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal*, 10 augusti 1910, *AAS* 2 (1910) 783-850. Nel *prooemium* viene infatti dichiarato: «*Nunc iterum a SS. DD. in Audientia diei 2 Augusti 1910, probatis nonnullis additamentis, confirmatae sunt, Eademque Sanctitas Sua iussit eas in tribunali S. R. Rotae vim legis habituras*». Il corsivo è nostro.

<sup>39</sup> L. DE LUCA, «*Confirmatio apostolica accidentalis*» (cf. nt. 27), 53. Non parrebbe sostenersi perciò la posizione di Munno il quale, sulla base del tenore della clausola, conclude affermando che siano «state approvate in forma specifica dal Romano Pontefice». M. MUNNO, «Le cause di beatificazione e canonizzazione: riflessioni sulla loro "sostanza processuale" alla luce dello sviluppo storico e della legislazione vigente», *Vivarium* 18 (2010) 446.

### 1.3 *L'astrattezza e l'originalità*

A corroborare tale ultima conclusione, si ritiene che ad escludere il valore di legge sia, più che la potestà implicata, il vero oggetto delle *NS*, il fine cioè a cui sono dirette. Sarebbero infatti proprio le caratteristiche di astrattezza ed originalità a non conformarsi al documento oggetto di analisi, almeno per due motivi, legati entrambi alla presenza della già citata *DPM*.

L'astrattezza, anzitutto, non troverebbe riscontro poiché questa sarebbe già oggetto di quanto previsto nella Costituzione apostolica, all'interno dei sei punti contenuti al n. 2 della stessa.

Così come — e per la stessa ragione — nulla innoverebbero le medesime *NS*, considerando che l'oggetto di queste non è altro che una specificazione degli stessi sei punti della *DPM* (libello; censori teologi; periti storici; escussione dei testimoni; processo sui miracoli; fase conclusiva). L'originalità delle disposizioni previste verrebbe di fatto a decadere *ipso facto*, essendo già stato tutto previsto, a livello generale, all'interno di una legge.

### 1.4 *La stabilità*

Naturale conseguenza è anche quella legata alla nota di stabilità delle stesse *NS*. Per quanto infatti non possa negarsi una loro stabilità temporale di fatto (sono infatti in vigore dal 1983), discorso differente è quello riguardante la stabilità giuridica.

Non si può logicamente eccepire che, qualora venisse modificata o abrogata la legge pontificia di riferimento, ossia *DPM*, le *NS* decadrebbero *ipso iure*<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Ciò, d'altra parte, confermerebbe quanto detto sopra circa l'effettivo peso giuridico della clausola abrogatoria in esse contenuta. Infatti, nel caso di abrogazione o modifica della Costituzione apostolica, non potrà continuare ad aver vigore il «*contrariis quibuscumque, etiam specialis mentione dignis, minime obstantibus*». In altre parole,

## 2. Le *NS* e i decreti generali legislativi

### 2.1 *Il fine dei decreti generali legislativi e la possibile applicabilità alle NS*

Una seconda possibile interpretazione delle *NS* sembrerebbe inquadrarle nella categoria di decreti generali legislativi. Giacché il can. 29 afferma che «*[d]ecreta generalia [...] proprie sunt leges*», non sembra doversi aggiungere altro rispetto a quanto già detto sopra, se non evidenziare l'eventuale compatibilità (o meno) delle *NS* con il fine dei decreti generali legislativi.

Si tratta, in sintesi, di un atto generale, emanato dalla potestà legislativa — o, in particolari situazioni, da quella esecutiva — mediante il quale, ad una comunità capace di ricevere leggi<sup>41</sup>, vengono dati «*communia [...] praescripta*»<sup>42</sup>.

Per la questione dell'autorità competente si rimanda a quanto detto sopra<sup>43</sup> (per cui, si ribadisce, non si riscontrerebbe un'approvazione in forma specifica da parte del Pontefice, tale da mutare, in legislativa, la natura esecutiva di un documento emanato da una Congregazione).

Per quanto attiene, invece, alla comunità capace di ricevere la legge, non è questo un punto che sembri sollevare difficoltà. Le cause di canonizzazione costituiscono una materia, ancorché speciale, diretta comunque ad una comunità universale (nell'atto di istruzione delle medesime

---

una nuova legge peculiare pontificia sulle cause di canonizzazione (anche senza un preciso disposto abrogativo) farebbe perdere ogni *vis legis* alle *Normae*, avendo riordinato *ex integro* la materia e costituendo, di fatto, un *contrarium maxime obstands*.

<sup>41</sup> Cf. M.M. MAZZIA, «I decreti generali legislativi» (cf. nt. 18), 18; G. MICHIELS, *Normae Generales Juris Canonici. Commentarius Libri I Codicis Juris Canonici*, II, Parisiis – Tornaci – Romae 1949<sup>2</sup>, 64; G.P. MONTINI, «La diocesi comunità capace di ricevere leggi, ossia il vescovo diocesano legislatore», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 20 (2007) 118-120.

<sup>42</sup> Can. 29.

<sup>43</sup> Per questo punto si confronti quanto detto *sub* 1.2.

cause) capace di ricevere leggi. Il dato perciò non aggiunge e toglie nulla.

La discriminante risulta essere anche qui il fine di un decreto legislativo in riferimento alle *NS*. *Quid intelligendum* con il termine *praescripta communia*?

Si tratterebbe di dispositivi di carattere generale che, come la legge, innovano rispetto alla legge stessa, prevedendo norme nuove<sup>44</sup> o attribuendo a determinate fattispecie, sulla base della tradizione e della prassi, forza di legge<sup>45</sup>.

In ogni caso, si tratta sempre e comunque di norme che prevedono un dispositivo generale in riferimento ad un determinato aspetto, per cui si richiede anche una certa urgenza attuativa. Non parrebbe, almeno dall'analisi dei vari decreti generali legislativi della Curia Romana, che tale istituto sia stato adoperato semplicemente per specificare i modi di attuazione previsti dalla legge, aspetto questo tipico dei decreti generali esecutivi (cf. can. 31 §1).

## 2.2 *Una evidente difficoltà*

Si considerino, per esempio, quattro decreti generali della Conferenza Episcopale Italiana<sup>46</sup> che determinano

---

<sup>44</sup> Cf., per esempio, CONGREGATIO PRO CLERICIS, decr. *Mos iugiter*, 22 febbraio 1991, *AAS* 83 (1991) 443-446, mediante il quale si diedero norme per le «intenzioni collettive» della messa.

<sup>45</sup> Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, decr. *Congregatio pro*, 19 dicembre 2007, *AAS* 100 (2008) 403, mediante il quale viene stabilita la scomunica *l.s.* sia per colui che attenta il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia per colei che ne attenta la ricezione.

<sup>46</sup> Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA [= CEI], Decreto generale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990, *NCEI* 24 (1990) 259-279; *Id.*, Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose, 27 marzo 1999, *NCEI* 33 (1999) 77-83; *Id.*, Decreto generale. Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, 20 ottobre 1999, *NCEI* 33 (1999) 378-397; *Id.*, Decreto generale. Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 30 marzo 2001, *NCEI* 35 (2001) 74-80.

modi di attuazione concreti della legge<sup>47</sup>. Nel relativo decreto di promulgazione non si fa mai esplicito chiarimento della natura legislativa o esecutiva dei medesimi, ma è comunque chiaro come essi vengano identificati come legislativi<sup>48</sup>. Ora, il carattere legislativo di un testo che ha valore attuativo di una legge, sembrerebbe smentire la tesi sopra esposta circa il significato dei *praescripta communia* e del loro contenuto.

---

<sup>47</sup> Cf., a titolo di esempio: «per assicurare una *conforme applicazione* della disciplina vigente». CEI, Decreto generale sul matrimonio (cf. nt. 47), premessa.

<sup>48</sup> I relativi decreti di promulgazione (la promulgazione vale anche per i decreti generali esecutivi — cf. can. 31 §2) fanno esplicito riferimento a tre dispositivi normativi: al can. 455; all'art. 16 §3 dello Statuto CEI; all'art. 27, f) del medesimo statuto. Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Statuto, 1° settembre 2000, *NCEI* (2000) 257-280. Il can. 455 §1 afferma che «Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit»; i due citati articoli si riferiscono alla promulgazione di quelli che lo stesso Statuto chiama «deliberazioni giuridicamente vincolanti». Ora, mentre questa affermazione non sembra dire nulla circa la specificazione legislativa o esecutiva (anche i decreti generali esecutivi hanno forza giuridicamente vincolante — cf. can. 32), sarebbe, però, lo stesso Statuto, all'art. 15, a definirne la natura legislativa: «[All'Assemblea Generale compete:] c) come *unico organo legislativo* approvare le deliberazioni giuridicamente vincolanti, a norma del can. 455, §§ 1-3 del codice di diritto canonico e dell'art. 16, nonché le determinazioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni medesime». Da ciò potrebbe dedursi che tali decreti generali siano da considerarsi di natura legislativa. Tuttavia, queste disposizioni sono da armonizzarsi con una interpretazione autentica del 1985, la quale alla domanda «Utrum sub locutione “decreta generalia” de qua in can. 455, § 1, veniant etiam decreta generalia exsecutoria de quibus in cann. 31-33», rispondeva affermativamente. Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum, 14 maggio 1985, *AAS* 77 (1985) 771.

Sotto un diverso punto di vista, però, un altro documento — il *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*<sup>49</sup> — al di là della denominazione<sup>50</sup>, sembrerebbe aver costituito l'occasione per un chiarimento. In una nota esplicativa del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi<sup>51</sup>, veniva infatti ribadito come la valenza esecutiva del documento consistesse: a) nel riportare pedissequamente dispositivi già contenuti nel Codice<sup>52</sup>; b) nell'elencare norme «che determinano i modi di esecuzione della legge universale»<sup>53</sup> o che; c) «esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza»<sup>54</sup>.

La problematica sembra evidente: se tanto un decreto generale legislativo (come quelli della CEI) quanto uno esecutivo possono determinare modi di attuazione di una legge, o addirittura urgerne l'osservanza<sup>55</sup>, quale sarebbe la differenza tra i due? La questione non sembra potersi dire esaustivamente conclusa e merita, senza dubbio, tutta l'attenzione del caso<sup>56</sup>.

---

<sup>49</sup> Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, Città del Vaticano 1994.

<sup>50</sup> La denominazione non sembra conclusiva circa la natura esecutiva del documento.

<sup>51</sup> Cf. *Communicationes* 27 (1995) 192-194.

<sup>52</sup> Cf., per esempio, l'art. 16 del *Direttorio*, in cui si rimanda in nota al can. 271.

<sup>53</sup> *Communicationes* 27 (1995) 193.

<sup>54</sup> *Communicationes* 27 (1995) 193.

<sup>55</sup> «I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cf. can. 1108)». CEI, Decreto generale sul matrimonio (cf. nt. 47), art. 1; cf. anche artt. 8, 11; 21.

<sup>56</sup> Anche altri autori, dal loro canto, hanno evidenziato una certa confusione tra i due istituti giuridici, facendo notare come a volte sia stato utilizzato uno al posto dell'altro. Cf., a titolo di esempio, P. GEFAELL, «Il nuovo direttorio ecumenico e la *communicatio in sacris*», *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 260-261; G. SEMBENI, *Direttorio ecumenico 1993: sviluppo dottrinale e disciplinare*, Roma 1997, 13-14.

### 3. Le NS e i decreti generali esecutivi

#### 3.1 Premessa

Le incertezze cui si è poc'anzi accennato non devono comunque far perdere di vista i *verba canonum* che, in sé, sembrerebbero comunque chiari<sup>57</sup>. Il Legislatore definisce i decreti generali esecutivi come atti generali, «*quibus [...] pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur*», emanati, «*intra fines suae competentiae*», da coloro «*qui potestate gaudent exsecutiva*» (can. 31 §1), promulgati secondo i prescritti del can. 8 (cf. can. 31 §2), che obbligano «*qui tenentur legibus*» (can. 32) e che «*non derogant legibus*» (can. 33 §1). Si tratta di una definizione abbastanza chiara poiché, a differenza dei *praescripta communia* di cui al can. 29 (passibili, come si è visto, di più interpretazioni), i termini contestualizzano l'istituto giuridico entro un limite proprio della potestà esecutiva, il cui compito è, appunto, portare ad esecuzione (e, cioè, concretizzare) ciò che la legge esprime in carattere astratto.

#### 3.2 L'applicabilità del concetto alle NS

Conforta constatare come anche altri autori<sup>58</sup> abbiano optato per una valenza esecutiva del documento, il quale, non essendo un atto singolare, dovrà per forza ritenersi un decreto generale esecutivo<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Cf. can. 17.

<sup>58</sup> Cf. F. VERAJA, *Commento alla nuova legislazione per le cause dei Santi*, Roma 1983, 15; ID., *Le cause di canonizzazione dei Santi*, Città del Vaticano 1992, 20. L'autore, tuttavia, sembra non seguire un filone unitario, avendole definite, nella premessa, di carattere legislativo. Cf. *ibid.*, 7. Zanetti sembra invece esporsi per una sicura valenza esecutiva. Cf. E. ZANETTI, «Procedure di canonizzazione della "fase romana"», *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 36, nt. 8.

<sup>59</sup> Come poc'anzi si accennava, fino *in limine promulgationis* le NS riportavano la denominazione di *instructio*. Cf. anche F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione dei Santi* (cf. nt. 12), 16. Si esclude comunque tale valenza attuale per due ragioni: a) perché questa valenza fu

### 3.2.1 L'autorità esecutiva

Non si può al riguardo che richiamare ciò che già è stato detto sopra circa la nativa vocazione dei Dicasteri della Curia Romana alla potestà esecutiva e al suo esercizio nonché circa la approvazione in forma comune da parte del Pontefice.

Inoltre non sembrerebbe potersi identificare nel caso come discriminante di una natura legislativa il fatto, talvolta invocato dalla dottrina<sup>60</sup>, di aver ricevuto un mandato speciale dal Pontefice<sup>61</sup> o, come si ribadisce, la presenza

---

deliberatamente mutata; b) perché la *SM* non ha sostituito le *NS*, che continuano ad essere vigenti. Comunque, non si può nascondere che il dato suddetto circa l'iniziale inquadramento secondo il can. 34 non fa che avvalorare la tesi riguardante almeno la loro natura esecutiva.

<sup>60</sup> Il dibattito, benché seguente alla promulgazione del Codice e alla *PB*, merita comunque una menzione. La disquisizione riguarda la valenza da attribuire all'espressione «*approbatio specifica*» dell'art. 18 della *PB*. Molti autori la fanno coincidere, *de facto*, con l'*approbatio in forma specifica*. Così, per esempio, P.A. BONNET, «La natura del potere nella Curia Romana» (cf. nt. 23), 115-116; N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1998<sup>4</sup>, 69; V. GÓMEZ-IGLESIAS C., «Aprobación en forma específica», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Pamplona 2012, 431-435; A. VIANA, «El Reglamento general de la Curia Romana», *Ius canonicum* 32 (1992) 515-529. Tale conclusione potrebbe darsi sia da un punto di vista testuale (il Codice, per esempio, si riferisce sempre all'approvazione come ad un qualcosa di posteriore rispetto ad un atto; in caso contrario ricorre a termini quali «delegatio», «commissio», «mandatum»). Altri autori si discostano da questa interpretazione, identificando l'*approbatio specifica* come una delega previa di potestà legislativa e l'*approbatio in forma specifica* come un atto a posteriori, finendo per considerare l'art. 18 della *PB* come «repetición, acaso incluso innecesaria» del can. 30. A. MARZOA, «Protección penal del Sacramento de la penitencia y de los derechos de los fieles (Decreto general de la Congregación para la Doctrina de la fe, 23.IX.88)», *Ius canonicum* 30 (1990) 168, nt. 5. Cf. anche F.J. URRUTIA, «Quandonam habeatur approbatio “in forma specifica”», *Periodica* 80 (1991) 10-17.

<sup>61</sup> Anche l'istruzione *Dignitas connubii*, per esempio, è frutto di un mandato del Pontefice, ma non per questo assurge a ruolo di legge. Sulla



della clausola «*contrariis quibuscumque [...] minime obstantibus*»<sup>62</sup>.

### 3.2.2 Il fine esecutivo nell'ambito di competenza

Un primo dato evidente è che la *DPM* abbia elencato un ordine secondo cui procedere nell'istruzione di una causa di canonizzazione (cf. *DPM* 2), adempiendo il dovere della legge di dare disposizioni generali su un determinato ambito. Così come, con altrettanta chiarezza, ha lasciato all'organo esecutivo competente un compito preciso: «*In huiusmodi inquisitionibus Episcopus iuxta peculiare Normas a Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum edendas procedat, hoc quidem ordine [...]*».

Il Dicastero, in altre parole, aveva ricevuto l'incarico di dettagliare quell'ordine che la legge aveva presentato a livello sommario.

Non sembrerebbe creare particolari difficoltà l'affermazione secondo cui è possibile riscontrare in queste norme la funzione tipica di un decreto generale esecutivo. Infatti le *NS*: – «*pressius determinant [...] mod[os] servand[os]*», specificando, per esempio: la definizione di «*suae [= Episcopii] iurisdictionis*» (*DPM* 1; *NS* 5); la procedura di analisi dei documenti, editi o meno, del servo di Dio (*DPM* 2, 2°-3°; *NS* 13-14); la procedura da seguire nell'accertamento di un presunto miracolo (*DPM* 2, 5°; *NS* 32-35); le norme da osservarsi nella fase di chiusura dell'inchiesta (*DPM* 2, 6°; *NS* 29-31) o nel decreto di assenza di culto (*DPM* 2, 6°; *NS* 28);

---

complessità di questo documento, con le implicazioni di riferimenti non solo alla legge in sé, ma anche ad interpretazioni autentiche e giurisprudenziali (rotali e della Segnatura Apostolica) cf., J. LLOBELL, «La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell'istr. "Dignitas connubii"», *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 13; G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas connubii* nella gerarchia delle fonti», *Periodica* 94 (2005) 428.

<sup>62</sup> Cf. *supra*.

– «*in lege applicanda*»: si ricorda che la legge è costituita, oltre che dalla *DPM*, anche dal can. 1403 il quale, in una clausola del paragrafo secondo, autorizza l'applicazione dei prescritti del Codice qualora si tratti di norme che riguardino le cause «*ex ipsa natura rei*»<sup>63</sup>. Pur omettendo in questo contesto il vero merito da attribuirsi alla *SM* in materia, è chiaro che disposizioni contenute nelle *NS* come quelle riguardanti il libello (cf. *NS* 8), la prova testimoniale (cf. *NS* 15-26) o alcuni principi processuali (cf. *NS* 27) sono attinte direttamente come applicazione del diritto processuale canonico;

– «*legum observantia[m] urge[nt]*»: la natura coercitiva delle *NS* si esplica soprattutto nella stessa essenza del documento che, oltre a spiegare i dettagli di esecuzione della legge, rappresenta uno stesso monito, nei confronti della comunità coinvolta in una causa di canonizzazione, ad osservare la legge e i suoi stessi modi applicativi<sup>64</sup>. D'altra parte, lo stesso titolo, avvalendosi di un gerundivo latino («*servandae*»), sottolinea l'idea di urgenza.

#### 4. Un passo avanti

Non sfuggiranno certo, però, alcune disposizioni che non potrebbero dirsi propriamente chiarificatrici rispetto alla *DPM*, poiché non da essa generalmente previste. Si tratta, per esempio, delle norme circa i requisiti del sacerdozio per svolgere alcuni incarichi all'interno della causa (cf. *NS* 6, a-b), di disposizioni di carattere temporale (cf. *NS* 9, a-b) o di requisiti previ all'istruzione della causa (cf. *NS* 11, a-b).

---

<sup>63</sup> Cf., sull'argomento, E. SPEDICATO, *Le cause di canonizzazione alla luce del diritto processuale* (cf. nt. 7), 155-163.

<sup>64</sup> «*ab omnibus Episcopis qui causas canonizationis instruunt, et a ceteris ad quos spectat, rite et religiose servandae*». Si tratta della clausola di chiusura. Il corsivo è nostro.

Ci si potrebbe domandare, allora, quanto un decreto generale esecutivo possa prevedere disposizioni nuove o, data la presenza di queste, quanto possa reggersi la sua valenza esecutiva.

Anzitutto, si tenga presente che il can. 33 §1 non stabilisce l'invalidità di disposizioni *praeter legem*, inficiando, invece, direttamente la validità di norme a carattere esecutivo che «*derogant legibus*» o «*quae legibus sint contraria*». Si dovrebbe presumere, dunque, che solo nei casi di disposizioni *contra legem* — di disposizioni cioè che contengano qualcosa di direttamente contrario a ciò che la legge ha previsto in modo chiaro e diretto<sup>65</sup> — il documento non possa dirsi esecutivo. Infatti, determinare i modi da osservarsi nell'applicazione della legge presuppone anche una certa libertà da parte della potestà esecutiva, sempre nei limiti dati dalla medesima legge: «[m]entre i principi della legge rimangono in vigore per tutti i destinatari, il modo della loro applicazione e osservanza è condizionato dalle situazioni dei luoghi e delle persone. Ciò significa che queste disposizioni mettono in chiaro le flessibilità e l'adattabilità delle norme canoniche»<sup>66</sup>. Vuol dire, in altre parole, riconoscere che l'autorità esecutiva avrebbe potestà di flessione e adattamento delle norme a seconda delle circostanze di tempo e di luogo.

D'altro canto, è chiaro, però, che mentre un dispositivo che prevede il requisito del sacerdozio per svolgere un ruolo all'interno del tribunale costituisce una norma per una migliore esecuzione della legge, sulla base della natura pubblica delle cause dei santi, la previsione di un tempo al di sotto del quale si vieta l'istruzione di una causa sarebbe una disposizione nuova vera e propria. Non potrebbe negarsi anch'essa, però, come una norma adattativa

---

<sup>65</sup> Per esempio, il caso in cui la *DPM* avesse stabilito di non istruire la causa prima di dieci anni e le *NS* ne avessero previsti cinque.

<sup>66</sup> J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali* (cf. nt. 16), 202.

rispetto alla legge, per meglio favorire una esecuzione e sulla base di una *ratio* precisa<sup>67</sup>.

Come, ancora, sarebbe dubbio il valore meramente esecutivo di richiedere il parere della Conferenza Episcopale, anche se potrebbe dirsi questo un modo migliore per portare a esecuzione la norma generale legislativa (cf. *DPM* 1) secondo cui al vescovo spetta il «*ius inquirendi*» circa la vita, le virtù, o la fama, ecc.; sotto questa luce, potrebbe allora interpretarsi la consulta con la Conferenza Episcopale come un modo per il vescovo di raggiungere una maggiore garanzia di tale fama.

Questa problematica potrebbe analizzarsi sotto due profili:

- se lacune del genere sono in grado di inficiare la validità dell'istruttoria diocesana<sup>68</sup>, non concedendo l'emissione del decreto di validità da parte della Congregazione, sembrerebbe decadere il loro mero valore esecutivo;
- la *DPM*, al n. 13, afferma che tale verifica di legittimità riguarda «*utrum in inquisitionibus ab Episcopo factis omnia legis statuta servata sint*», lasciando quindi alla discrezione della Congregazione ammettere cause che non abbiano osservato disposizioni di carattere esecutivo.

## Conclusioni

Con assoluta chiarezza, è possibile ritrovare peculiarità di un documento esecutivo, per la loro natura chiarificatrice rispetto alla legge e, conseguentemente, per la previsione di modi da osservarsi nell'applicazione della stessa. Altrettanto potrebbe dirsi per l'autorità che le ha emanate, per cui l'approvazione pontificia sembrerebbe non averne mutato la natura esecutiva.

---

<sup>67</sup> I cinque anni costituiscono un minimo giuridico perché la fama si diffonda o, se presente, perché si confermi e rafforzi.

<sup>68</sup> F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione dei Santi* (cf. nt. 12), 58.

Pur non trascurando alcuni motivi di incertezza e difficoltà nell'inquadramento dottrinale, è da sottolineare che la natura esecutiva non esclude la rilevanza giuridica: i decreti generali esecutivi senz'altro «*eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut observantiam urgent*» (can. 32).

EMANUELE SPEDICATO

### Sommario

Nel contesto delle cause di canonizzazione, l'inquadramento delle *Normae servandae* all'interno della gerarchia delle fonti canoniche potrebbe dirsi cosa non semplice, per le sfumature giuridiche implicate nella questione. Tuttavia, sulla base dell'analisi di criteri tanto soggettivi quanto oggettivi, ancorché non senza difficoltà, parrebbe più opportuno considerarle alla stregua di un documento amministrativo in esecuzione alla legge, rappresentata dalla Costituzione apostolica *Divinus perfectionis Magister*.

**Parole-chiave:** *Normae servandae*; gerarchia delle fonti canoniche; decreto generale esecutivo.

### Summary

**The *Normae servandae* for the causes of canonization of the saints in the hierarchy of sources of canon law**

Within the context of causes of canonization, the place of the *Normae servandae*, in the hierarchy of sources, cannot be defined as an easy issue. However, on the basis of a critical analysis of subjective and objective criteria, it seems more opportune to consider them as an administrative document, in execution of the law, represented by *Divinus perfectionis Magister*.

**Keywords:** *Normae servandae*; hierarchy of canonical sources; general executory decree.